



Dilazione straordinaria: come fare con Equitalia

Autore : Mauro Finiguerra

Data: 17/01/2017

Il decreto fiscale di fine ottobre, più che un aiuto per i debitori, rischia di diventare un peso. Una soluzione può essere la dilazione straordinaria. Ma Equitalia glissa.

Che cosa prevede la «rottamazione» dei ruoli ?

Il vantaggio della misura è evidente, poiché la **rottamazione** prevede che vengano abbuonati interessi e sanzioni, riducendo in modo sensibile il carico debitorio, soprattutto per i ruoli emessi in data meno recente.

Tuttavia, il saldo del residuo, comporta un notevole **esborso finanziario**, poiché deve essere pagato in unica soluzione, oppure, al massimo con una dilazione di diciotto mesi, in cinque rate, purchè almeno il 70% del dovuto sia pagato entro il 2017.

In definitiva sembra una grande **occasione persa** per incassare denari e per attenuare il carico che grava sui contribuenti, considerato anche che ulteriori **demotivazioni** all'utilizzo della «rottamazione», stanno:



- nel fatto che la dilazione comporta il pagamento di un **interesse del 4,5%** su base annua che, di fatto, annulla il beneficio del taglio degli interessi di mora;
- nel fatto che la costringe ad **abbandonare la rateazione** eventualmente in corso;
- infine nel fatto che, in caso di mancato pagamento delle rate da rottamazione, il carico torna quello precedente **senza possibilità di ulteriore rateazione**.

Che alternative ha il debitore di Equitalia?

Per molti, dunque, la **dilazione ordinaria**, quella che prevede al massimo le **72 rate**, continua e continuerà ad essere l'unico strumento valido per poter sanare la propria posizione debitoria ed evitare azioni esecutive sul patrimonio.

Tuttavia esiste anche uno **strumento più agevole** che, ricorrendo alcune circostanze specifiche, permette, sia ai privati che alle imprese, di pagare il debito in **120 rate**, ovvero la **dilazione straordinaria**. Allo **sportello**, però, questo strumento non viene quasi mai menzionato, anzi viene precisato che la **dilazione massima** che Equitalia può concedere è quella ordinaria delle 72 rate mensili.

Infatti, anche se l'approccio al debitore, nella descrizione dell'istituto sul sito di Equitalia, è molto amichevole, molto meno benevola è, spesso, la risposta alla presentazione dell'istanza che richiede la dilazione lunga.

Eppure tutti coloro che, al di là della vetrata, «amichevolmente» offrono il proprio parere, dovrebbero sapere che esiste una misura – entrata in vigore nel 2013 **[2]** – che, a **determinate condizioni**, potrebbe alleviare l'affanno di coloro che, anche con la **dilazione ordinaria**, o con la recente **rottamazione**, non sono nella condizione di poter soddisfare l'obbligazione.

Equitalia però pone **ostacoli** all'uso di questo strumento anche dopo la presentazione



dell'istanza, con gli argomenti più vari, spesso incongrui rispetto al dettato normativo, anche se quest'ultimo non è così chiaro come dovrebbe.

La ragione di una tale presa di posizione potrebbe essere semplicemente quella per cui, anche lo Stato, come tutti i creditori, cerca di incassare il massimo nel più breve lasso di tempo possibile.

La **dilazione straordinaria**, invece, si estende per 10 anni ed in certa misura contrasta con lo spirito che ha animato il legislatore ad introdurre la .

La lotta per la dilazione straordinaria

In ogni caso la possibilità di dilazionare il debito in 120 rate esiste in presenza di **due condizioni congiunte**, per cui Equitalia non può rifiutare di concedere il termine lungo per il pagamento, qualora esse siano entrambe sussistenti.

Invece, qualora ricorrano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di dilazione ordinario, presentando dati contabili oggettivi estrapolati da **schemi di bilancio standardizzati** con l'individuazione di indici numerici selettivi;
- la **solvibilità del debitore**, valutata dall'Agente della riscossione in relazione al nuovo piano concedibile, secondo percentuali di sopportabilità della rata mensile, in relazione ai dati di bilancio forniti in precedenza;

dopo la presentazione dell'istanza, spesso, non ostante ricorrano i presupposti previsti dalla legge, Equitalia la respinge adducendo le **motivazioni più disparate** o peggio, senza neppure motivare il diniego.



Cosa può fare il contribuente? La soluzione della giustizia tributaria

Così al contribuente non resta che proporre un oneroso **ricorso** alle Commissioni Tributarie, per impugnare il diniego.

Tuttavia d'ora in poi il debitore avrà una possibilità in più per convincere Equitalia a concedere la dilazione lunga come previsto per legge, infatti, recentemente i **giudici tributari di Lucca [3]** hanno risolto la questione a favore del contribuente.

La **sentenza**, destinata a fare giurisprudenza, precisa che, in caso Equitalia non esponga alcuna motivazione o invochi solo motivazioni non oggettive e non legate ai documenti allegati alle istanze, il **ricorso del contribuente** non può che essere **accolto**. Pertanto, d'ora in avanti, occorre riflettere sull'opportunità di insistere nella richiesta, al momento in cui Equitalia, prima di emettere il provvedimento di diniego, lo faccia precedere da un preavviso.

È in quella sede, che – ricorrendo all'**autotutela** – potrebbe essere evitato il ricorso, o, quanto meno, richiesta la **condanna alle spese di Equitalia**, in caso di soccombenza in ricorso.

* con il contributo dell'avvocato **Andrea Migliavacca**

Note:

[1] D.L. n. 193 del 2016 – Art. 6

[2] D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013, n. 98) – Art. 52 co. 3

[3] Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – sentenza n. 594/2016.